

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

COMUNE DI SANT'ELIA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0002258 - 07.03.2017
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

PROVINCIA DI FROSINONE

Uffici:RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 01.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 E TERMINI DI VERAMANTO.

L'anno duemiladiciassette il giorno UNO del mese di MARZO alle ore 18,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Cuozzo Fernando nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
1) Sig. Fernando CUOZZO	SINDACO	X	
2) Sig. Simone CARINGI	ASSESSORE DELEGATO		X
3) Dr. Roberto ROTONDO	ASSESSORE	X	
4) Sig.ra Annalisa FIONDA	ASSESSORE	X	
5) Dr.ssa Cristina VETTRAINO	ASSESSORE	X	

Assiste il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Angela Decina incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

RICHIAMATO inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, comma 1, secondo periodo, in base al quale entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;

CONSIDERATO che con il comma 454 dell'art. 1 (unico articolo del provvedimento) della legge di bilancio 2017 viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017, mentre con il successivo comma 455 viene fissata al 31 dicembre 2016 la scadenza per la deliberazione della nota di aggiornamento del DUP 2017/2019;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 11 del decreto legge n. 244 del 30/12/2016 (Milleproroghe) prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di Previsione degli Enti Locali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/07/2016 di adozione del D.U.P. 2017/2019 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di previsione 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 19/05/2016;

TENUTO CONTO delle modifiche alle previsioni di Bilancio 2016/2018 e di variazione del F.V.P., approvate con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 02/11/2016;

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2017-2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 197 del 28/12/2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di

servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore re di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita a i servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'imposta municipale propria (IMU) anche per l'anno 2017 risulta basata sulla disciplina definita per l'anno 2014 e che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 05/09/2014, che regola l'applicazione dell'imposta Municipale Unica (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) con cui sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli;

PRESO ATTO del contenuto del comma 10, art 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 che così recita: «a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

PRESO ATTO del contenuto del comma 13, art 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 che così recita : " A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo

1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34";

PRESO ATTO, di tutte le variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sulla disciplina dell'IMU e della TASI, nonché sulle disposizioni inerenti la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;

VISTO il comma 42, lettera a) della legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) con il quale si ripropone anche per il 2017 il blocco della pressione fiscale locale previsto per il 2016 e che, di conseguenza, anche le aliquote IMU non possono essere variate se non in riduzione;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 12/04/2016 di conferma delle aliquote I.M.U. per l'anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTE le disposizioni, non modificate, di cui all'art. 9-bis della legge n. 80/2015 (di conversione del D.L. n. 47/2014) secondo le quali, "A partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre con versamento dell'imposta dovuta all'Ente mediante utilizzo del Modello F24;

CONSIDERATO, infatti, che sotto questo profilo, l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, dunque, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Delibera di Consiglio in data odierna, che regola l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni della vigente normativa, tra le competenze della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore Unico dei Conti;

UDITA l'esposizione del relatore e la discussione scaturita come sopra riportato;

VISTO il seguente esito della votazione:

DELIBERA

1. **di confermare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale Unica (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato

2. **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. **di rimandare** al Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;
4. **di dare atto** delle disposizioni vigenti in tema di applicazione I.M.U. sui terreni agricoli di cui all'art. 1, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015;
5. **di dare atto** delle disposizioni vigenti in tema di applicazione I.M.U. sugli immobili in comodato d'uso di cui all'art. 1, comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015;
6. **di dare atto**, in definitiva, di tutte le variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sulla disciplina dell'IMU;
7. **di dare atto** delle disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge n. 80/2015 (di conversione del D.L. n. 47/2014)

in tema di assimilazione alla prima abitazione per immobili posseduti dai cittadini A.I.R.E.;

8. **di dare atto** delle disposizioni di cui al comma 42, lettera a) della legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) con il quale si ripropone anche per il 2017 il blocco della pressione fiscale locale previsto per il 2016 e che, di conseguenza, anche le aliquote IMU non possono essere variate se non in riduzione;
9. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato in data odierna dal Consiglio Comunale;
10. **Di dare atto** di quanto statuito nella Delibera di consiglio Comunale n. 12 del 05/09/2015 secondo cui le aliquote determinate dal Consiglio sarebbero state valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
11. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 ai fini della pubblicazione sul sito dello stesso MEF;

Successivamente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

51

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 E TERMINI DI VERSAMENTO.


SETTORE PROPONENTE - SERVIZIO FINANZIARIO _____

PARERE ai sensi dell'art.49, 1° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime il seguente parere;
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole <input type="checkbox"/> _____

Data 13.02.2017

il responsabile dell'Ufficio
Funziionario D.6
Dr.ssa Alba Olandesi




PARERE CONTABILE UFFICIO DI RAGIONERIA;

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime il seguente parere:

<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>
La SPESA ha la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario in corso al:
CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL. (.....) PER £. IMPEG.N.
CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL. (.....) PER £. IMPEG.N.
CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL. (.....) PER £. IMPEG.N.
CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL. (.....) PER £. IMPEG.N.

Data 13.02.2017

il responsabile dell'Ufficio
Funziionario D.6
Dr.ssa Alba Olandesi



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Fernando Cuzzo

IL SEGRETARIO
F.to Angela Decina

Il sottoscritto segretario generale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

[X] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal - 7 MAR. 2017 ai sensi dell'art.124 - comma 1 del Dec.to Leg.vo 18/08/2000 n.267

[X] E' stata inserita nell'elenco trasmesso in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Dalla residenza Comunale, LI - 7 MAR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angela Decina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva:

ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ai sensi dell'art.134 - comma 4 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza Comunale Il _____

IL SEGRETARIO GENERALE